

ASSOCIAZIONE CULTURALE
LABORATORI D'ARTE

CAPO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – FINALITÀ



ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione culturale non riconosciuta come persona giuridica, regolata dal presente statuto e denominata LABORATORI D'ARTE.

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro e non svolge attività commerciali.

ART. 2

SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Novi Ligure (AL), C.so Marengo n. 24/12.

ART. 3

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4

FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione tutela gli interessi generali dei propri iscritti ed ha lo scopo di:

- 1. sviluppare ed incrementare in generale l' avvicinamento del maggior numero possibile di persone al mondo dell' Arte;*
- 2. promuovere, favorire, incrementare ed incentivare, anche in collaborazione con altre Associazioni o Enti aventi scopi simili ai propri, tutte quelle attività didattiche e/o culturali ritenute idonee ad aumentare lo sviluppo dello studio dell'Arte e della sua storia, nonché la divulgazione dell'Arte medesima.*

CAPO II
ASSOCIATI

ART. 5

SOCI

Possono essere associati dell'Associazione tutte quelle persone che intendono sviluppare il proprio senso artistico.

Gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto di voto. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le forme di attività dell'associazione.

I nominativi degli associati dovranno essere annotati nel libro soci da aggiornare annualmente entro il 31/12 di ogni anno.

ART. 6

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio avviene con adesione dell'interessato.

L'ammissione comporta l'impegno ad aderire alla finalità dell'Associazione, ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli Organi Associativi.

L'ammissione del socio s'intende a tempo indeterminato salvo quanto stabilito dal successivo articolo 8 (perdita della qualità di socio).

ART. 7

QUOTE SOCIALI

L'adesione del nuovo associato comporta il pagamento della relativa quota annuale che concorre a formare il Fondo Comune. La quota di adesione viene stabilita dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è a cadenza annuale e deve essere corrisposta entro i termini e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è rimborsabile, né può il socio vantare alcun diritto sul patrimonio associativo costituito.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde e cessa:

- per morosità*
- per decesso dell'associato*

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote versate né alla divisione del Fondo Comune.

CAPO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9

Sono Organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea degli Associati*
- *il Presidente*
- *il Consiglio Direttivo*

Alle cariche sociali sono eleggibili tutti gli associati.

ART. 10

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati rappresenta l'universalità degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea partecipano i singoli associati..

L'assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per l'esame e l'approvazione del rendiconto annuale dell' Associazione.

La convocazione dell'assemblea è effettuata a cura del Presidente con lettera, fax, e-mail o altro a ciascun associato almeno un mese prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano almeno 1/3 degli associati.

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, il quale nominerà un Segretario.

ART. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea degli associati, è anche di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da Consiglieri in numero di tre eletti ogni tre esercizi dall'Assemblea fra i propri membri.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Il Consiglio predispone il rendiconto annuale da sottoporre all' Assemblea degli associati e si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti.

La convocazione avviene per lettera, fax, e-mail o altro, e deve essere inviata cinque giorni prima dell'adunanza.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPO IV

GESTIONE ECONOMICA

ART. 13

AUTONOMIA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, da tutti i contributi, proventi, mezzi, beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno ed entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il Bilancio Consuntivo d'esercizio.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati. Fino allo scioglimento dell'Associazione gli Associati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale.

ART. 15

Per quant' altro non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

BORRA VILMA, NATA A NOVI L. (AL) IL 09/04/58 ED IVI PRESIDENTE
IN VIA SANDRO PERTINI, N. 12 C.F. BRRULM58D49F965E

Novi Ligure, lì 31/10/2002

IL PRESIDENTE

REGISTRATO A NOVI LIGURE IL <u>h. 11.02</u>	<u>Vilma Borra</u> (VILMA BORRA)
AL N. <u>1921</u> SERIE <u>3</u>	
INDICATI RISULTANO VERSAT CON Mod. 23/Mod. 32F	
ALLEGATO AL MOD. A 8 bis.	
CAPO AREA SERVIZI A. M. RUBINO	TOTALE <u>129.11</u>

